

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari Economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/2037	Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2011/0853	Mancata attuazione della Direttiva 2010/44/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master – feeder e procedura di notifica	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/0852	Mancata attuazione della Direttiva 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa ai requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/0845	Mancata attuazione della Direttiva 2009/109/CE che modifica le Direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE relative agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2011/0844	Mancata attuazione della Direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2011/0609	Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2011/0488	Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni	PM (Decisione di Ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/2037 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'art. 17, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2003/41/CE, non ha ancora ricevuto attuazione nel diritto interno italiano. In particolare, l'art. 22 della stessa aveva previsto - in ordine ad alcune disposizioni in essa contenute, fra cui quelle di cui all'articolo 17 sopra menzionato - che l'attuazione delle medesime, nell'ordinamento interno degli Stati membri, potesse essere dilazionata fino alla data del 23 settembre 2010, in deroga rispetto al termine di recepimento stabilito per le residue norme della Direttiva, fissato al 23 settembre 2005.

In proposito, la Commissione ha osservato che l'Italia ha omissso di dare attuazione all'art. 17 della Direttiva 2003/41/CE entro il termine massimo sopra indicato del 23 settembre 2010 e che, pertanto, ha trascurato di considerare che le prescrizioni contenute nello stesso art. 17, seppure ammesse ad un regime più favorevole per quanto concerne il loro termine di recepimento nell'ordinamento nazionale, debbono comunque risultare inderogabilmente attuate a partire dalla data suddetta. Quindi, da tale data, si sarebbero dovute adottare le misure di natura legislativa, regolamentare e amministrativa necessarie all'accoglimento nell'ordinamento italiano delle norme contenute nell'art. 17. Per quanto concerne, peraltro, il contenuto di dette disposizioni, si precisa che le stesse impongono agli Stati membri di dotare i propri enti pensionistici - i quali assumano direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni - di fondi ulteriori rispetto alle attività già detenute dagli stessi enti a margine di sicurezza. L'importo di tali fondi aggiuntivi deve essere stabilito, dai singoli Stati UE, in rapporto alla tipologia dei rischi e delle attività in relazione al complesso degli schemi pensionistici che gestiscono. I fondi medesimi sono liberi da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia, al fine di compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

Stato della Procedura

Il 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità Italiane hanno precisato di aver già provveduto a recepire, in parte, i paragrafi 1 e 2 dell'art. 17 della Dir. 2003/41/CE, sopra menzionati, mediante l'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 252/2005. Il comma 2 dello stesso art. 7 bis prevede, tuttavia, che la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati, da assegnare in ulteriore dotazione agli enti pensionistici, sia rimessa ad apposito Regolamento del MEF. Circa tale Regolamento, le Autorità Italiane medesime hanno comunicato alla Commissione che l'emanazione del predetto avrà luogo entro Novembre 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dall'accoglimento dei rilievi della Commissione europea potrebbero derivare effetti pregiudizievoli sul bilancio pubblico, dovuti alla necessità di aumentare, con apposito Regolamento del Ministero dell'Economia e Finanze, la dotazione dei fondi degli enti pensionistici.

Scheda 2 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0853 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/44/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master – feeder e procedura di notifica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2010/44/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master – feeder e procedura di notifica.

Ai sensi dell’art. 34 della stessa, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 giugno 2011, fatta eccezione per gli artt. 7 e 29, i quali dovranno essere attuati nell’ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2013. Tutti i provvedimenti funzionali all’attuazione della Direttiva dovranno essere comunicati alla Commissione.

La Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora adottato i provvedimenti, adeguati all’attuazione della sopraddezza Direttiva 2010/44/UE.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. In attuazione della Direttiva 2010/44/UE, le Autorità italiane hanno emanato i seguenti provvedimenti: 1) Deliberazione Consob n. 18210 del 9/5/2012; 2) Regolamento della Banca d’Italia dell’8/5/2012; 3) Regolamento della Banca d’Italia del 9/5/2012; 4) Comunicato della Banca d’Italia dell’8/5/2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari

Scheda 3 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0852 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa ai requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito del diritto nazionale italiano, della Direttiva 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa ai requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione.

Ai sensi dell'art. 46 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei all'attuazione della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che i provvedimenti suddetti non siano stati adottati e che pertanto, a tutt'oggi, la Direttiva 2010/43/UE non abbia ancora avuto recepimento nell'ambito del diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/43/UE mediante i seguenti provvedimenti: 1) Deliberazione Consob n. 18210 del 9/5/2012; 2) Regolamento della Banca d'Italia dell'8/5/2012; 3) Regolamento della Banca d'Italia del 9/5/2012; 4) Comunicato della Banca d'Italia dell'8/5/2012

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 4 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0845 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/109/CE che modifica le Direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE relative agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/109/CE che modifica le Direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE relative agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni.

Ai sensi dell’art. 6 della stessa, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi diritti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione sostiene che le predette misure non siano state ancora adottate, per cui la Direttiva 2009/109/CE non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che, ai fini del recepimento della summenzionata Direttiva 2009/109/CE, le competenti Amministrazioni italiane hanno già predisposto uno schema di Decreto Legislativo, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 giugno 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari.

Scheda 5 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0844 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Ai sensi dell'art. 116 della stessa, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento nel diritto nazionale, entro il 30 giugno 2011, delle seguenti disposizioni nella medesima contenute: articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, articolo 1, paragrafo 3, lettera b), articolo 2, paragrafo 1, lettere e), m), p), q) e r), articolo 2, paragrafo 5, articolo 4, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, articolo 6, paragrafo 1, articolo 12, paragrafo 1, articolo 13, paragrafo 1, alinea, articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e i), articolo 15, articolo 16, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 3, articolo 17, paragrafo 1, articolo 17, paragrafo 2, lettera b), articolo 17, paragrafo 3, primo e terzo comma, articolo 17, paragrafi da 4 a 7, articolo 17, paragrafo 9, secondo comma, articolo 18, paragrafo 1, alinea, articolo 18, paragrafo 1, lettera b), articolo 18, paragrafo 2, dal terzo al quarto comma, articolo 18, paragrafi 3 e 4, articolo 19, articolo 20, articolo 21, paragrafi 2, 3, 5, 6, 8 e 9, articolo 22, paragrafo 1, articolo 22, paragrafo 3, lettere a), d) ed e), articolo 23, paragrafi 1, 2, 4 e 5, articolo 27, terzo comma, articolo 29, paragrafo 2, articolo 33, paragrafi 2, 4, e 5, articoli da 37 a 42, articolo 43, paragrafi da 1 a 5, articoli da 44 a 49, articolo 50, paragrafo 1, alinea, articolo 50, paragrafo 3, articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, articolo 54, paragrafo 3, articolo 56, paragrafo 1, articolo 56, paragrafo 2, primo comma, alinea, articoli 58 e 59, articolo 60, paragrafi da 1 a 5, articolo 61, paragrafi 1 e 2, articolo 62, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 63, articolo 64, paragrafi 1, 2 e 3, articoli 65, 66 e 67, articolo 68, paragrafo 1, alinea e lettera a), articolo 69, paragrafi 1 e 2, articolo 70, paragrafi 2 e 3, articoli 71, 72, 74, 75, paragrafi 1, 2 e 3, articoli da 77 a 82, articolo 83, paragrafo 1, lettera b), articolo 83, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, articolo 86, articolo 88, paragrafo 1, lettera b), articolo 89, lettera b), articoli da 90 a 94, articoli da 96 a 100, articolo 101, paragrafi da 1 a 8, articolo 102, paragrafo 2, secondo comma, articolo 102, paragrafo 5, articolo 107, articolo 108, articolo 109, paragrafi 2, 3 e 4, articolo 110, e allegato I. Gli Stati membri stessi informano senza indugio la Commissione dell'adozione delle predette misure attuative, applicandole a decorrere dal 1° luglio 2011. La Commissione ritiene che i suddetti provvedimenti attuativi non siano stati adottati e che, pertanto, la Direttiva 2009/65/CE non sia stata ancora recepita nell'ordinamento italiano

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che in data 16 aprile 2012 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 47, recante attuazione della Direttiva 2009/65/CE in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari.

Scheda 6 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0609 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE relativa all’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che non è ancora stata recepita nell’ordinamento nazionale italiano la Direttiva 2009/110/CE relativa all’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE.

Ai sensi dell’art. 22 della stessa, gli Stati membri sono tenuti, entro il 30 aprile 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone quindi comunicazione immediata alla Commissione.

La Commissione sostiene, dal momento che non ha ricevuto la comunicazione predetta, che i provvedimenti attuativi in questione non siano stati adottati e che pertanto, ad oggi, la Direttiva 2009/110/CE non sia stata ancora recepita nel diritto italiano.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2009/110/CE, in oggetto, tramite il Decreto Legislativo n. 45 del 16 aprile 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0488 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che nell’ambito del diritto interno italiano non sarebbe stata ancora attuata la Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni.

Ai sensi dell’art. 3 della stessa, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 1° gennaio 2011, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai punti 3, 4, 16 e 17 dell’articolo 1 nonché ai punti 1, 2, lettera c), 3, 4, lettera a), e 5, lettera b), punto iii), dell’allegato I. Invece, le disposizioni residue rispetto a quelle specificatamente indicate debbono essere recepite entro la diversa data del 31 dicembre 2011. Di tali provvedimenti, gli Stati membri devono, inoltre, dare comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha avuto ancora notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla succitata Direttiva 2010/76/UE tramite i provvedimenti che seguono: 1) per quanto attiene alle disposizioni di cui all’art. 1, punti 3, 16 e 17 e quelle di cui all’Allegato I, punti 1, 4 lett. a) e 5, lett. b), punto iii) della stessa Direttiva, le medesime sono state attuate con i relativi provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia in data 30 marzo 2011 e in data 4 maggio 2011. Le restanti disposizioni, ovvero l’art. 1, punto 4 e l’allegato 1, punti 2 lett. c) e 3, sono state recepite nell’ordinamento interno italiano, in via diretta, dall’art. 22, comma 2 della Legge Comunitaria 2010, mediante modifica degli artt. 53 e 67 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385). Di conseguenza, in data 22 marzo 2012, la Commissione europea ha archiviato la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

Affari Esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/2150	Accordo Italia - Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Esteri

Procedura di infrazione n. 2011/2150 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo Italia – Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri

Violazione

La Commissione europea rileva l'avvenuta violazione dell'art. 4, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi delle menzionate disposizioni, gli Stati membri della UE debbono adoperarsi per facilitare l'adempimento dei compiti propri dell'Unione europea stessa, astenendosi, di conseguenza, dall'assumere qualsiasi condotta che possa compromettere il raggiungimento - da parte della medesima Istituzione sovranazionale - dei propri obiettivi. In particolare, si fa riferimento alla circostanza per cui, nell'anno 2005, il Consiglio UE ha emanato delle “Direttive di negoziato” nei confronti della Commissione europea, ad orientamento dei contenuti di un successivo Accordo, che la Commissione medesima avrebbe dovuto stipulare con la Cina. Tale Accordo, inerente a questioni di “partenariato” e di “cooperazione” (APC), si sarebbe dovuto informare, pertanto, alle linee guida fissate dal Consiglio con le suddette “Direttive di negoziato”. Nell'ambito di queste ultime, è compresa una clausola su “migrazione e mobilità”, la quale prevede, fra l'altro, che i titolari di “passaporto diplomatico”, rispettivamente dell'Unione europea e della Cina, possano entrare e circolare nel territorio della controparte senza necessità di “visto”. L'inserimento di tale clausola nell'ambito specifico dei negoziati relativi alla stipula del sopra menzionato Accordo APC (a tutt'oggi non ancora concluso), risponde ad un preciso scopo. Si tratta, infatti, di invogliare il partner cinese - mediante la concessione di un trattamento di riguardo nei confronti dei suoi diplomatici - ad assumere precisi impegni, sempre nel contesto dello stipulando Accordo, in materia di “riammissione”. Si tratta di indurre lo stesso Stato, in altri termini, ad accettare il rimpatrio dei cittadini cinesi presenti, illegalmente, sul territorio dell'Unione europea. Ora, l'obiettivo in tal modo perseguito dalla UE, con la stipula dell'Accordo di cui sopra, rischierebbe di essere mancato per effetto dell'Accordo bilaterale, concluso dall'Italia con la Cina, che è stato notificato alla delegazione della UE a Pechino con nota del 27/7/2011. In grazia di quest'ultimo Accordo, infatti, l'Italia risulta aver già concesso alla Cina, per quanto riguarda il territorio italiano, l'ingresso e la circolazione dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, ancorchè non muniti di “visto”. Al riguardo, la Commissione ritiene che un tale Accordo vanifichi gli sforzi compiuti dalla UE per ottenere, dalla Cina, significativi impegni in materia di “riammissione”. Infatti, per quanto attiene il concludendo Accordo APC, l'Unione persegue la strategia di porre in stretto rapporto di interdipendenza la clausola comportante la facilitazione dell'ingresso, nella propria area, dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, con la sottoscrizione, da parte cinese, di importanti vincoli di collaborazione sul punto della “riammissione” dei cittadini cinesi entrati illegalmente nella UE stessa. E' allora evidente che l'Accordo stipulato dall'Italia - concedendo alla Cina l'“esenzione” dal visto per quanto concerne la porzione dell'area UE costituita dal proprio territorio, pur in assenza dell'impegno cinese sul punto della “riassunzione” - rende inefficace, almeno in parte, la politica perseguita dall'Unione e si pone in contrasto, di riflesso, con il suddetto art. 4 par. 3 TFUE.

Stato della Procedura

In data 8 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente determinati diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. Pertanto, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 dell'ASA stesso, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di un'impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non consente a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano che esercitasse lo stesso controllo: infatti solo nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, nel caso di specie verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità. Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 di tale Accordo. Si premette in generale che, a norma dell'Accordo medesimo, ciascuno Stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro Stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo Stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso Stato che le ha designate, ma di altri Stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri Stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, prevede che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “comunitarie” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea, riferita all'ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari Interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2011/1077	Mancato recepimento della Direttiva 2010/80/UE che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/1073	Mancata attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/1072	Mancata attuazione della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2011/0843	Mancata attuazione della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2009/2001	Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, delle norme adottate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e dal Comune di Verona.	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.

“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che le Autorità italiane non abbiano dato una corretta attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, che fissa la disciplina dell’indennizzo pubblico in favore delle vittime di reati. In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 12 di tale Direttiva impone, a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, l’obbligo di apprestare dei sistemi che garantiscano, alle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori, degli indennizzi equi e adeguati. Pertanto, il singolo Stato membro è vincolato alla predisposizione di trattamenti compensativi nei confronti di tutti coloro che, nel territorio su cui si estende la propria giurisdizione, siano stati colpiti da reati implicanti l’uso della violenza e posti in essere dolosamente (pertanto con esclusione delle ipotesi in cui il reato sia stato realizzato in difetto di volontà, come nel caso del reato “colposo”). Per converso, la normativa nazionale italiana ha limitato l’erogabilità dell’indennizzo pubblico alle vittime di alcuni soltanto dei reati violenti commessi con intenzionalità, come quelli connessi al terrorismo e alla criminalità organizzata. In difesa della scelta del legislatore interno, le Autorità italiane hanno argomentato che il suddetto art. 12 della Direttiva concederebbe ai singoli Paesi UE un’ampia discrezionalità, in ordine alle modalità attuative dell’obbligo di corresponsione di un’equa compensazione, nei confronti delle vittime di reati consumatisi all’interno del territorio nazionale: pertanto, detto obbligo potrebbe ritenersi correttamente eseguito anche mediante istituzione di un sistema che non prevedesse l’indennizzabilità in generale dei soggetti lesi da reati violenti dolosi, ma che limitasse un tale ristoro soltanto alle vittime di alcuni particolari reati violenti dolosi. A tali argomenti, la Commissione ha replicato che non solo il tenore generale del predetto art. 12, di cui sopra, ma anche il contenuto del Preambolo della Direttiva stessa, nonché il fatto che quest’ultima si richiami alla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di violenza, devono indurre a ritenere che le limitazioni introdotte dal legislatore italiano - circa l’ambito dei reati le cui vittime sono ammesse all’indennizzo per gli atti di violenza subiti - sono assolutamente illegittime e incompatibili con la disciplina della UE.

Stato della Procedura

In data 24 Novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’accoglimento dei rilievi della Commissione, da parte della Corte di Giustizia UE, implicherebbe la necessità di apprestare un sistema che garantisse, in generale, la corresponsione di un indennizzo pubblico a tutte le vittime di tutti i reati intenzionali violenti, laddove, attualmente, un tale indennizzo risulta limitato ai soggetti lesi da determinati reati. L’estensione del trattamento compensativo in oggetto, come richiesta dalla Commissione, comporterebbe un aumento della spesa pubblica.